STUDIO 3 S.R.L
STRADA TORINO, 43 INT 30 - 10043 ORBASSANO (TO)
TEL. 011/23413615 FAX. 011/9017562
P.IVA E COD. FISC. 04586920011
ISCR. C.C.I.A.A. TORINO N° 645906
CAP.SOC. EURO 110.000,00 I.V.
WWW.STUDIO3SRL.IT - STUDIO3@STUDIO3SRL.IT

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

l'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

A COSA SERVE

La misura si pone l'obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

AGEVOLAZIONE

Nuovo credito d'imposta nel 2020 per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0. La norma contiene il dettaglio delle spese agevolate per ognuna delle tre tipologie sopra elencate. Il credito d'imposta è così modulato:

- **Ricerca E Sviluppo**: **20%** dei costi fino a 4 milioni di euro.
- **Innovazione Tecnologica**: 10% dei costi fino a 2 milioni di euro.
  15% se l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- **Design E Ideazione Estetica: 10% dei costi** fino a 2 milioni di euro.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

COME SI ACCEDE

Consiste in un incentivo automatico sotto forma di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative successivo a quello in corso al 31.12.2019 con l'estensione
L'agevolazione è considerata al **netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è **cumulabile con altre misure** aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto **del limite del costo sostenuto**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all'articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

SPESE PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE CONTABILE (MISURA DEL 100%)

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti scritti nel registro dei revisori legali, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione. La norma, concede alle imprese, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di € 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione. L'importo del contributo attribuito per le spese di certificazione si aggiunge al credito di imposta spettante. Resta fermo che le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono deducibili dal reddito di impresa per l'intero importo.

FRUIZIONE

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale; è utilizzabile **esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di Certificazione Contabile.**

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.